



COMUNE DI SCISCIANO
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 15 maggio 2017

OGGETTO: *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/2017 ad oggetto: "Art. 37 D.lgs. n. 50/2016. Istituzione accordo consortile di una C.U.C. tra i Comuni del Comprensorio Nolano. Società in House Agenzia Locale di Sviluppo. Approvazione schema di Accordo Consortile e Regolamento" Atto confermativo. Approvazione modifiche allo schema di Accordo Consortile ed al Regolamento*

L'anno duemiladiciassette e questo giorno 15 del mese di maggio nei locali dell'ex Chiesa S. Giovanni Battista. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

P A			P A		
Serpico Edoardo	X		Napolitano Giuseppe	X	
Ambrosino Raffaele	X		Arianna Pasquale	X	
Napolitano Giovanna	X		Mucerno Cristina	X	
Esposito Corcione G	X				
Paduano Giuseppe	X				
Palma Santa	X				
Tufano Saverio	X				
Buonaiuto Cristina	X				

Presiede la dott.ssa Palma Santa nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza del V. Segretario Generale dott. Stefano Addeo

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato, ed il Responsabile di Ragioneria hanno espresso parere come in allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sull'argomento all'o.d.g. il Sindaco Prof. Edoardo Serpico il quale evidenzia che l'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.r.l. ha trasmesso a questo Comune, in data 9/5/2017, con nota acquisita in pari data al n. 2497, le modifiche introdotte all'art. 6 dello schema di accordo consortile, con l'aggiunta di un comma 2, fermo il resto, (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub. 1) nonché le modifiche o la sostituzione integrale del comma 17 del regolamento di gestione, fermo il resto (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub. 2);

Dà atto che, con la stessa nota del 9/5/2017, l'Agenzia di Sviluppo, ha anche comunicato i costi che graveranno su questa Amministrazione Comunale (tabelle che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub. 3);

Dato atto che i costi possono così riassumersi:

COSTI FISSI:

1.1 Spese generali (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, piattaforma sw, aggiornamento professionale, testi etc) determinati in maniera presuntiva in € 50.000,00 da ripartirsi in base alla consistenza demografica dei Comuni aderenti e quantificati per il Comune di Scisciano in € 2.325,67

1.2 Spese di funzionamento (incarichi professionali e di collaborazione connessi all'espletamento dei compiti dell'Ufficio CUC) stimabili in € 200.000,00. Tale costo sarà supportato dalle singole Amministrazioni, in sede di determina di indizione gara, attraverso il riconoscimento di una percentuale pari all'1,5% dell'importo a base di gara ed inserite alla Voce del quadro economico di gara: *Supporto Ufficio Unico - CUC*

COSTI DIRETTI (pubblicità legale, pubblicazioni...) che andranno a carico della ditta aggiudicatrice

Prende la parola il Cons. Ing. Giuseppe Napolitano, il quale si riporta alla relazione istruttoria dell'Avv. Addeo dell'Ufficio Legale e Contenzioso dell'Ente (sub. 4). Sottolinea che la discussione all'adesione alla Centrale Unica di Comunità viene ormai da diversi Consigli Comunali. Pone in evidenza due cose rilevanti che si sono avute con gli atti deliberativi precedenti, e per cui vi erano state delle denunce dell'aprile 2017 (allegato sub. 5) e del 27 aprile 2017 (allegato sub. 6). Si ritiene soddisfatto, come Gruppo Scisciano Bene Comune, della risposta dell'Ufficio Legale e Contenzioso - nota n. 2063 del 3/5/2017 (che si allega sub. 7) in quanto la deliberazione è corredata sia dai pareri di natura tecnica che dai costi di esercizio della C.U.C.

Il Cons. Napolitano fa, in ogni caso, rilevare che rimane sempre in piedi il nodo dei costi, in modo particolare le spese di funzionamento della CUC ammontanti ad € 200.000,00

Osserva che ha visitato il sito dell'Agenzia di Sviluppo e si chiede quale funzione occupa all'interno della stessa Agenzia il dott. A. Gambardella. Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, in quanto non si ritiene soddisfatto di alcune risposte avute e perché carenti in alcuni punti.

Chiede poi al Sindaco su come è possibile avere gli atti contabili dell'Agenzia di Sviluppo, ed in modo particolare i bilanci di previsione e consuntivi relativi agli anni 2015 e 2016.

Risponde il Sindaco il quale rileva che è certamente possibile avere copia dei bilanci. Per quanto attiene ai pareri dei Responsabili di Settore sulla deliberazione di C.C. n. 8 del 2017 ritiene che gli stessi non ci vogliono in quanto la deliberazione è un mero atto di indirizzo. Alcuni Comuni del comprensorio hanno usato tale metodologia. Sottolinea che l'Ing. Napolitano in precedenti atti, era favorevole all'adesione alla C.U.C.. Precisa che i costi non saranno addebitati all'aggiudicatario della gara, ma dovranno essere previsti nel quadro economico dell'opera alla voce *Supporto Ufficio Unico - CUC*

La previsione dell'1,5% come costi è pari a quella della Città Metropolitana di Napoli, inoltre è stato previsto il Tavolo di Concertazione dei Comuni, mediante la preventiva programmazione delle gare nonché la facoltà insindacabile di chiedere il recesso dalla convenzione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento.

Fa presente che l'Agenzia di Sviluppo, deve svolgere circa 91 gare, per cui si riescono a coprire i costi di spesa di funzionamento, con una aliquota media dello 0,8%. e se gli incassi saranno maggiori delle spese, la differenza verrà ripartita tra i vari Comuni aderenti alla C.U.C.

Il Cons. Napolitano ricorda al Sindaco che l'astensione precedente sulla deliberazione di adesione fu dettata da un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Comunale. Questo non significa essere favorevoli o meno alla C.U.C. dell'Agenzia di Sviluppo. Tutto quello detto in precedenza non lo mette in discussione, però, ad oggi, è molto scettico, in quanto non ha una reale quantificazione dei costi

A questo punto

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione.

Vista la legge n. 267/2000

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 del 7.6.90

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;

- Dal Responsabile del Settore Finanziario Rag. Carmine Napolitano in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti favorevoli 8 – contrari 3

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con successiva votazione:

Voti favorevoli 8 – contrari 3

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

CAP. 80030 - Tel. (081) 5198959 - Fax (081) 8442095

OGGETTO: *Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2017 ad oggetto "Art. 37 D. Lgs. n. 50/2016. Istituzione accordo consortile di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano. Società in house. Agenzia Locale per lo Sviluppo dell'Area Nolana. Approvazione schema accordo consortile e regolamento". Atto confermativo. Approvazione modifiche dello schema di accordo consortile e del regolamento.*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/2/2017 ad oggetto: *Proposta di deliberazione di Giunta al Consiglio Comunale ad oggetto: "Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a.". Approvazione schema di Convenzione e Regolamento", con cui veniva disposto:*

1. di approvare la parte espositiva del presente atto
2. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione *"Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a.". Approvazione schema di Convenzione e Regolamento",*ed in conseguenza, per i motivi in premessa:

- 1) di aderire all'accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;
- 2) di approvare lo schema di accordo consortile, composto da 7 articoli, con annessa la bozza di regolamento di gestione in forma associata composta da 24 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di procedere alla relativa approvazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il predetto accordo consortile e a rappresentare l'Ente nella conferenza dei Sindaci ivi disciplinata;
- 4) di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall'alto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2017 ad oggetto "Art. 37 D. Lgs. n. 50/2016. Istituzione accordo consortile di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano. Società in house. Agenzia Locale per lo Sviluppo dell'Area Nolana. Approvazione schema accordo consortile e regolamento" con cui veniva disposto:

1. di aderire all'accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del comprensorio nolano, con l'individuazione dell'Agenzia locale per lo sviluppo dell'area nolana, così come proposto ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28/2/2017, che allegata alla presente (allegato A) ne forma parte integrante e sostanziale
2. approvare lo schema di accordo consortile e la bozza di regolamento di gestione allegati alla predetta delibera di G.C. n. 18 del 28/2/2017

Vista la nota del Gruppo Consiliare "Scisciano Bene Comune" acquisita agli atti di questo Ente in data 27/4/2017, con la quale, con riferimento alla delibera di C.C. n. 8 del 14/4/2017, formula alcune osservazioni ed in particolare:

"Quindi i sottoscritti consiglieri comunali nell'indirizzare alle SS.LL. le predette considerazioni riguardanti i pareri dovuti e non resi sulla delibera di C.C. n. 8 (anche sulla delibera di G.M. n. 18 del 28/2/2017 (pareri non erano stati resi))
CHIEDONO
> di garantire che la delibera di C.C. n. 8 del 14/4/2017 sia regolare e legittima rispetto alla normativa vigente e avvisano che in mancanza di una risposta formale in tempi brevi si rivolgeranno alle autorità competenti"

Dato atto che con nota nr. 2063 del 3/5/2017, in riscontro a quella formulata dal Gruppo Consiliare "Scisciano Bene Comune" l'Ufficio Legale e Contenzioso di questo Ente osservava quanto segue:

2. La costante giurisprudenza, ha sempre ritenuto che:

- i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali ex art. 49 del TUEL non sono richiesti a pena di validità e, dunque, non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni a cui si riferiscono (Consiglio di Stato, Sez. V sentenza n. 1663 del 8/4/2014)
- L'omissione del parere, non incide sulla legittimità e sulla validità delle deliberazioni, ma costituisce una mera irregolarità dell'atto (Cassazione Civile Sez. trib. 12 agosto 2004 n. 15639) (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata, Deliberazione n. 79/2014)

Tale orientamento giurisprudenziale è stato, con la Deliberazione n. 62/2017 PAR della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, - Adunanza del 11 aprile 2017, disatteso, per cui si giunge a ritenere che, i pareri di regolarità tecnica e contabile devono essere necessariamente presenti nella proposta di deliberazione, pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo. (Estratto considerazioni sui pareri obbligatori nei provvedimenti deliberativi degli Enti Locali, Legittimità 20 aprile 2017 n. 4)

Entrando nello specifico della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/4/2017, è infondata la censura imperniata sull'assenza dei pareri, in quanto, il parere di regolarità tecnica esiste ed è stato espresso dall'Arch. Lucia Casalvieri, Responsabile di Settore, in data 23/3/2017 mentre, il parere di regolarità contabile non è stato espresso in quanto, allo stato, la CUC dell'Agenzia di Sviluppo per i Comuni dell'Arca Nolana, non ha ancora provveduto a comunicare l'importo della quota fissa a carico di questa Amministrazione Comunale.

Codesto Spett. Gruppo Consiliare, nella nota del 27/4/2017 chiede testualmente: " di garantire che la delibera di CC n. 8 del 14/4/2017 sia regolare e legittima rispetto alla normativa vigente...." ebbene, *ad abundantiam*, volendo richiedere una espressione di pareri sulla deliberazione de qua, da parte di tutti i Responsabili di Settore, ivi compreso quello contabile, a posteriori non è certamente possibile, per cui, per poter sanare una eventuale nullità dell'atto, occorre una deliberazione confermativa della delibera stessa, con espressione di pareri da parte di tutti i Responsabili di Settore

Ritenuto, pertanto, poter confermare la delibera di C.C. n. 8 del 14/4/2017, corredando questo atto deliberativo di tutti i pareri propedeutici previsti per legge;

Valutato che:

L'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Arca Nolana s.c.p.a. ha trasmesso a questo Comune, in data 9/5/2017, con nota acquisita in pari data al n. 2497, le modifiche introdotte all'art. 6 dello schema di accordo consortile, con l'aggiunta di un comma 2, fermo il resto, (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale) nonché le modifiche e la sostituzione integrale del comma 17 del regolamento di gestione, fermo il resto (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);

Dato atto che, con la stessa nota del 9/5/2017, l'Agenzia di Sviluppo, ha anche comunicato i costi che graveranno su questa Amministrazione Comunale (tabelle che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);

Dato atto che i costi possono così riassumersi:

COSTI FISSI:

1.1 Spese generali (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, piattaforma sw, aggiornamento professionale, testi etc) determinati in maniera

presuntiva in € 50.000,00 da ripartirsi in base alla consistenza demografica dei Comuni aderenti e quantificati per il Comune di Scisciano in € 2.325,67

- 1.2 Spese di funzionamento (incarichi professionali e di collaborazione connessi all'espletamento dei compiti dell'Ufficio CUC) stimabili in € 200.000,00. Tale costo sarà supportato dalle singole Amministrazioni, in sede di determina di indizione gara, attraverso il riconoscimento di una percentuale pari all'1,5% dell'importo a base di gara ed inserite alla Voce del quadro economico di gara: **Supporto Ufficio Unico -CUC**

COSTI DIRETTI (pubblicità legale, pubblicazioni...) che andranno a carico della ditta aggiudicatrice

Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione delle modifiche apportate allo Schema di Accordo Consortile ed al Regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori proposte dall'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza dei Comuni del comprensorio nolano;

Dato atto che i costi che dovranno gravare su questa Amministrazione Comunale saranno solo quelli di carattere generale e ripartiti in base alla consistenza demografica dei Comuni aderenti e pari a questo ente ad € 2.325,67;

Dato atto che, relativamente alle spese di funzionamento della CUC e pari ad € 200.000,00 annue che avranno copertura con l'inserimento della percentuale dell'1,5% dell'importo a base di gara ed inserite obbligatoriamente nel quadro economico dell'opera alla voce - **Supporto Ufficio Unico -CUC**, il dott. Angelo Gambardella dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, opportunamente contattato, che comunicato che, per questo anno 2017, le spese di funzionamento della CUC sono state già assicurate, in quanto si è avuto un notevole aumento di gare espletate e da espletare.

Ritenuto che, per gli anni successivi l'esistenza dell'Ufficio CUC nonché le spese per il suo funzionamento, dovranno essere subordinati alla preventiva programmazione delle gare, mediante richiesta a tutti i Comuni delle gare da espletare nell'anno solare di competenza, nonché alla sua successiva approvazione da parte del Tavolo dei Comuni dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, al fine di evitare l'insorgere di eventuali debiti fuori bilancio;

Dato atto che la programmazione ed approvazione di cui sopra, dovrà avvenire necessariamente entro la fine del mese di febbraio;

Dato atto che, in ogni caso, in mancanza, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di chiedere il recesso dalla convenzione, ai sensi dell'art. 22 comma 1. del Regolamento per la gestione associata delle Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori mediante accordo tra i Comuni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

Non possono ricadere altri costi fissi a carico del Comune relativamente alla voce "Spese di funzionamento" oltre ai costi che sono stati già quantificati in € 2.325,67

Tutto quanto premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la parte espositiva del presente atto
2. di confermare, per le motivazioni sopra esposte, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/4/2017 ad oggetto "Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a.". Approvazione schema di Convenzione e Regolamento".
3. di approvare le modifiche apportate lo schema di accordo consortile, con l'aggiunta del comma 2 (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale)
4. di approvare le modifiche al Regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi mediante accordo tra i comuni non capoluogo, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con la sostituzione integrale dell'art. 17 (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale)

5. di riapprovare lo schema di accordo consortile, composto da 7 articoli, con accluso la bozza di regolamento di gestione in forma associata composta da 24 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
6. di dare atto che i costi generali che graveranno su questa Amministrazione Comunale, per costi sostenuti dall'Ufficio C.U.C. saranno di € 2.325,67 mentre i costi di funzionamento, saranno previsti in sede di determina di indizione gara, attraverso il riconoscimento di una percentuale pari all'1,5% dell'importo a base di gara ed iscritte alla Voce del quadro economico dell'opera posta a gara come : Supporto Ufficio Unico -CUC (tabelle che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale)
7. di dare atto che i costi diretti saranno a carico della ditta aggiudicatrice della gara
8. di dare atto che, per gli anni successivi Pesistenza dell'Ufficio CUC nonché le spese per il suo funzionamento, dovranno essere subordinati alla preventiva programmazione delle gare, mediante richiesta a tutti i Comuni delle gare da espletare nell'anno solare di competenza, nonché alla sua successiva approvazione da parte del Tavolo dei Comuni dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, al fine di evitare l'insorgere di eventuali debiti fuori bilancio
9. di dare atto che la programmazione ed approvazione di cui sopra, dovrà avvenire necessariamente entro la fine del mese di febbraio
10. di dare atto che, in ogni caso, in mancanza, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di chiedere il recesso dalla convenzione, ai sensi dell'art. 22 comma 1. del Regolamento per la gestione associata delle Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori mediante accordo tra i Comuni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016
11. di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il predetto accordo consortile e a rappresentare l'Ente nella conferenza dei Sindaci ivi disciplinata
12. di imputare la spesa di € 2.325,67 sul bilancio di previsione 2017 al cap. 122 disponibile

Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall'atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

Fra IL SINDACO
Prof. Edmondo Serpico



Art. 4 - Funzionamento, attività, competenze e ripartizione costi attività della Centrale unica di committenza.

Per le modalità di funzionamento, le attività, le competenze dei singoli comuni e dell'ufficio operativo, nonché per la determinazione e ripartizione dei costi della CUC, si rimanda integralmente all'allegato regolamento di gestione associata.

Art. 5 - Durata e recesso

La durata del presente accordo consortile è fissata in anni tre, a far data dalla sua stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

Entro i dodici mesi precedenti la scadenza i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

Per le modalità di recesso si rimanda al regolamento di gestione associata allegato

Art. 6 - Adesione altri comuni

Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dal presente accordo altri Comuni non capoluogo di provincia i quali rivestano la qualifica di soci della Agenzia Nolana.

Possono, altresì, anche Comuni non soci previo assenso del Tavolo dei Comuni.

Art. 7 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Si allega:

1) regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante accordo tra comuni non capoluogo in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016;

2) copie delibere di adesione;

Il-----

per il Comune di.....

organizzativa riconvoca il seggio di gara, invitandolo a riesaminare motivatamente le proprie determinazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni.

Capo V
Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 17

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'Agenzia conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
 2. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine **"costi diretti"**, le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
 - b) con il termine **"costi di funzionamento"**, le spese sostenute per il concreto funzionamento e gestione della centrale, autonomamente contabilizzate, stimate in euro 200.000,00 (incarichi professionali e di collaborazione connessi all'espletamento dei compiti della ufficio cuc, etc.);
 - c) con il termine **"costi generali"**, la quota di spese generali sostenute dall'ufficio competente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, piattaforma sw, aggiornamento professionale, testi etc.) stimate originariamente in euro 50.000,00.
 3. Ciascun Comune associato rimborsa all'Agenzia Nolana i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
 4. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti in percentuale sulla base degli importi posti a base d'asta.
 5. I costi generali saranno suddivisi e ripartiti tra gli Enti partecipati mediante applicazione del criterio della consistenza demografica risultante dall'ultimo censimento di ogni singolo comune e pagati entro il 30 aprile di ogni anno in un'unica tranche.
 6. I costi di funzionamento saranno supportati dalle singole amministrazioni, in sede di determina di indizione gara, attraverso il riconoscimento di una percentuale pari ad 1,5% dell'importo a base di gara. Le somme così determinate saranno liquidate e materialmente trasferite all'Agenzia in due tranches:
 - a) 1% all'atto della formale indizione della gara;
 - b) 0,5% all'atto dell'emissione del Nulla Osta di conclusione della procedura da parte del Responsabile dell'Ufficio Unico della CUC.
- Fino alla istituzione dell'albo unico dei Commissari presso l'ANAC, sarà prevista una riduzione dei costi di funzionamento pari al 15% per le amministrazioni che parteciperanno mediante propri dipendenti alle Commissioni/seggi di gara.

7. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Agenzia presenterà alle amministrazioni associate rendicontazione puntuale della Commessa "Ufficio a supporto della CUC dell'Area Nolana", con specifica delle indicate categorie generali di spesa.
8. Le eventuali differenze tra i Costi Rendicontati e gli acconti ricevuti saranno oggetto di conguaglio in favore dell'Agenzia nel caso in cui i primi siano maggiori dei secondi, in favore dei comuni associati nel caso inverso. In quest'ultima ipotesi il Responsabile dell'Ufficio di supporto si riserverà la facoltà di proporre ai Comuni associati forme alternative di ristoro.

Art. 18

(Risorse strumentali)

1. L'Agenzia mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione dell'Agenzia le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 19 (Riservatezza)

1. L'Agenzia Nolana gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. L'Agenzia Nolana è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 20

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dal presente regolamento altri Comuni non capoluogo di provincia i quali rivestano la qualifica di soci della Agenzia Nolana.

Art. 21

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole del presente regolamento e della convenzione sottoscritta tra i comuni che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti

Allegato 3

dettaglio costi.xlsx

Da: Angelo Gambardella (a.gambardella@agoriziarenciano.it)

A: <comunescliano@libero.it>

09 mag 2017 - 12:58

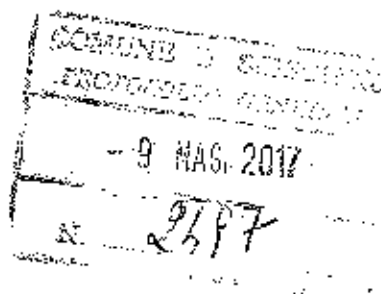
Allegati

☒ dettaglio costi.xlsx (18,6 KB)

In allegato la tabella di riparto delle spese comuni.

Qui gravano le spese di mantenimento o funzionamento
Poi in ogni quadro economico si carica l'1,5% per la CUQ

Ciao



Profilo	Qualifica professionale	Importo
Dirigente	Laurea specialistica con esperienza quinquennale	€ 70.000,00
Supporto legale		€ 25.000,00
1 Profili senior Anym	Laurea specialistica con esperienza quinquennale	€ 30.000,00
1 Profilo Middle	Laurea specialistica/ Diploma con esperienza quinquennale	€ 30.000,00
2 Profili Junior	diploma/laurea	€ 28.000,00
Commissari esterni	Iscrizione albi professionali o docenti universitari	€ 10.000,00
Comunicazione e traspi comunicazione	Laurea in scienze della	€ 3.000,00
Segreteria Agenzia		€ 5.000,00
Totale		€ 201.000,00

Soci	Abitanti	Spese generali	€	50.000,00
Carpi	5.304,00	5.304,00	€	2.100,00
Carbonara di Nola	2.356,00		€	
Casertacchio	3.295,00	3.295,00	€	1.304,58
Cicciano	13.069,00		€	
Cimilia	7.265,00	7.265,00	€	2.876,41
Comiziano	1.833,00	1.833,00	€	725,73
Livori	1.630,00		€	
Mariglianella	7.762,00	7.762,00	€	3.073,18
Marigliaro	30.233,00	30.233,00	€	11.970,05
Nella	34.336,00	34.336,00	€	13.594,54
Palmo Capitanie	15.314,00		€	
Roccarainella	7.122,00		€	
Stati Paolo Nel Sito	3.512,00	3.512,00	€	1.390,49
Sant'Albano	6.418,00	6.418,00	€	2.541,06
Saviano	15.963,00	15.963,00	€	6.320,18
Scosciato	5.874,00	5.874,00	€	2.325,07
Tulino	3.729,00		€	
Miscelato	4.491,00	4.491,00	€	1.778,11
Totale	169.508,00	126.286,00	€	60.000,00



COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

CAP. 80030 - Tel. (081) 5198959 - Fax (081) 8442095

E-mail: legale@pec.comune.scisciano.na.it

I^A SETTORE

allegato Sub 4

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2017 ad oggetto "Art. 37 D. Lgs. n. 50/2016. Istituzione accordo consortile di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano. Società in house. Agenzia Locale per lo Sviluppo dell'Area Nolana. Approvazione schema accordo consortile e regolamento". Atto confermativo. Approvazione modifiche dello schema di accordo consortile e del regolamento.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/2/2017 ad oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta al Consiglio Comunale ad oggetto: "Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.p.a.". Approvazione schema di Convenzione e Regolamento", con cui veniva disposto:

1. di approvare la parte espositiva del presente atto
2. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione "Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.p.a.". Approvazione schema di Convenzione e Regolamento"

.....ed in conseguenza, per i motivi in premessa:

- 1) di aderire all'accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;
- 2) di approvare lo schema di accordo consortile, composto da 7 articoli, con accluso la bozza di regolamento di gestione in forma associata composta da 24 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di procedere alla relativa approvazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il predetto accordo consortile e a rappresentare l'Ente nella conferenza dei Sindaci ivi disciplinata;
- 4) di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall'atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2017 ad oggetto "Art. 37 D. Lgs. n. 50/2016. Istituzione accordo consortile di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano. Società in house. Agenzia Locale per lo Sviluppo dell'Area Nolana. Approvazione schema accordo consortile e regolamento" con cui veniva disposto:

1. di aderire all'accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del comprensorio nolano, con l'individuazione dell'Agenzia locale per lo sviluppo dell'area nolana, così come proposto ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28/2/2017, che allegata alla presente (allegato A) ne forma parte integrante e sostanziale

2. approvare lo schema di accordo consortile e la bozza di regolamento di gestione allegati alla predetta delibera di G.C. n. 18 del 28/2/2017

Vista la nota del Gruppo Consiliare "Scisciano Bene Comune" acquisita agli atti di questo Ente in data 27/4/2017, con la quale, con riferimento alla delibera di C.C. n. 8 del 14/4/2017, formula alcune osservazioni ed in particolare:

"Quindi i sottoscritti consiglieri comunali nell'indirizzare alle SS.LL. le predette considerazioni riguardanti i pareri dovuti e non resi sulla delibera di C.C. n. 8 (anche sulla delibera di G.M. n. 18 del 28/2/2017 i pareri non erano stati resi) CHIEDONO

> di garantire che la delibera di C.C. n. 8 del 14/4/2017 sia regolare e legittima rispetto alla normativa vigente e avvisano che in mancanza di una risposta formale in tempi brevi si rivolgeranno alle autorità competenti"

Dato atto che con nota nr. 2063 del 3/5/2017, in riscontro a quella formulata dal Gruppo Consiliare "Scisciano Bene Comune" l'Ufficio Legale e Contenzioso di questo Ente osservava quanto segue:

2. La costante giurisprudenza, ha sempre ritenuto che:

- i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali ex art. 49 del TUEL non sono richiesti a pena di validità e, dunque, non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni a cui si riferiscono (Consiglio di Stato, Sez. V sentenza n. 1663 del 8/4/2014)
- l'omissione del parere, non incide sulla legittimità e sulla validità delle deliberazioni, ma costituisce una mera irregolarità dell'atto (Cassazione Civile Sez. trib. 12 agosto 2004 n. 15639) (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata, Deliberazione n. 79/2014)

Tale orientamento giurisprudenziale è stato, con la Deliberazione n. 62/2017 PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, - Adunanza del 11 aprile 2017, disatteso, per cui si giunge a ritenere che, i pareri di regolarità tecnica e contabile devono essere necessariamente presenti nella proposta di deliberazione, pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo. (Estratto considerazioni sui pareri obbligatori nei provvedimenti deliberativi degli Enti Locali, Lextalia 20 aprile 2017 n. 4)

Entrando nello specifico della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/4/2017, è infondata la censura imperniata sull'assenza dei pareri, in quanto, il parere di regolarità tecnica esiste ed è stato espresso dall'Arch. Lucia Casalvieri, Responsabile di Settore, in data 23/3/2017 mentre, il parere di regolarità contabile non è stato espresso in quanto, allo stato, la CUC dell'Agenzia di Sviluppo per i Comuni dell'Area Nolana, non ha ancora provveduto a comunicare l'importo della quota fissa a carico di questa Amministrazione Comunale.

Codesto Spett. Gruppo Consiliare, nella nota del 27/4/2017 chiede testualmente: "di garantire che la delibera di CC n. 8 del 14/4/2017 sia regolare e legittima rispetto alla normativa vigente...." ebbene, ad abundantiam, volendo richiedere una espressione di pareri sulla deliberazione de qua, da parte di tutti i Responsabili di Settore, ivi compreso quello contabile, a posteriori non è certamente possibile, per cui, per poter sanare una eventuale nullità dell'atto, occorre una deliberazione confermativa della delibera stessa, con espressione di pareri da parte di tutti i Responsabili di Settore.

Si ritiene, pertanto, dal punto di vista della legittimità dell'atto, di confermare la delibera di C.C. n. 8 del 14/4/2017, corredando questo atto deliberativo di tutti i pareri propedeutici previsti per legge.

Valutato che:

L'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a. ha trasmesso a questo Comune, in data 9/5/2017, con nota acquisita in pari data al n. 2497, le modifiche introdotte all'art. 6 dello schema di accordo consortile, con l'aggiunta di un comma 2, fermo il resto, (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale) nonché le modifiche e la sostituzione integrale del comma 17 del regolamento di gestione, fermo il resto (che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);

Dato atto che, con la stessa nota del 9/5/2017, l'Agenzia di Sviluppo, ha anche comunicato i costi che graveranno su questa Amministrazione Comunale (tabelle che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);

Dato atto che i costi possono così riassumersi:

COSTI FISSI:

- 1.1 Spese generali (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, piattaforma sw, aggiornamento professionale, testi etc) determinati in maniera presuntiva in € 50.000,00 da ripartirsi in base alla consistenza demografica dei Comuni aderenti e quantificati per il Comune di Scisciano in € 2.325,67
 - 1.2 Spese di funzionamento (incarichi professionali e di collaborazione connessi all'espletamento dei compiti dell'Ufficio CUC) stimabili in € 200.000,00. Tale costo sarà supportato dalle singole Amministrazioni, in sede di determina di indizione gara, attraverso il riconoscimento di una percentuale pari all'1,5% dell'importo a base di gara ed inserite alla Voce del quadro economico di gara : **Supporto Ufficio Unico -CUC**
- COSTI DIRETTI** (pubblicità legale , pubblicazioni..) che andranno a carico della ditta aggiudicatrice

Portanto, per dare piena efficacia all'adesione alla Centrale Unica di Committenza occorrerebbe provvedere all'approvazione delle modifiche apportate allo Schema di Accordo Consortile ed al Regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni ,servizi e lavori proposte dall'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana.

Si osserva che i costi che dovranno gravare su questa Amministrazione Comunale saranno solo quelli di carattere generale e ripartiti in base alla consistenza demografica dei Comuni aderenti e pari a questo ente ad € 2.325,67

Relativamente alle spese di funzionamento della CUC e pari ad € 200.000, 00 annue che avranno copertura con l'inserimento della percentuale dell'1,5% dell'importo a base di gara ed inserite obbligatoriamente nel quadro economico dell'opera alla voce - **Supporto Ufficio Unico -CUC** , il dott. Angelo Gambardella dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana , opportunamente contattato, ~~ha~~ comunicato che, per questo anno 2017 , le spese di funzionamento della CUC sono state già assicurate, in quanto si è avuto un notevole aumento di gare espletate e da espletare.

Per gli anni successivi **l'esistenza dell'Ufficio CUC** nonché **le spese per il suo funzionamento**, dovranno essere subordinati alla preventiva programmazione delle gare, mediante richiesta a tutti i Comuni delle gare da espletare nell'anno solare di competenza ,nonché alla sua successiva approvazione da parte del Tavolo dei Comuni dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, al fine di evitare l'insorgere di eventuali debiti fuori bilancio .

Tale programmazione ed approvazione dovrà avvenire necessariamente entro la fine del mese di febbraio .

Rimane, in mancanza, da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà insindacabile di chiedere il recesso dalla convenzione, ai sensi dell'art. 22 comma 1. del Regolamento per la gestione associata delle Acquisizioni di Beni , Servizi e Lavori mediante accordo tra i Comuni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono ricadere altri costi fissi a carico del Comune relativamente alla voce "Spese di funzionamento" oltre ai costi che sono stati già quantificati in € 2.325,67



Avv. Stefano Addeo



IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE

DENUNCIA CHE NELLA PROPOSTA DI DELIBERA ARRIVATA IN CONSIGLIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DLGS 267/2000 MANCANO I PARERI DI ALCUNI CAPI SETTORE SICURAMENTE DETERMINANTI. TALI PARERI, INFATTI, COSTITUISCONO ATTI PROCEDIMENTALI OBBLIGATORI AI SENSI DEL PREDETTO ARTICOLO 49 DEL TUEL. CIO' PER OVVIARE ALLA MANCANZA DI COMPETENZA TECNICA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO. INFATTI, ESSI MANCAVANO ANCHE SULLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE PRECEDENTEMENTE APPROVATA. INOLTRE, IN FORZA DELL'ARTICOLO 147-BIS DEL TUEL, IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E' ASSICURATO, NELLA FASE PREVENTIVA DELLA FORMAZIONE DELL'ATTO, PROPRIO DAI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE. IL PRIMO DEVE ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, CIOE' SIA LA SUA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA, CHE LA CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE. CON IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE INVECE E' STATO ASSEGNATO AL RESPONSABILE DI RAGIONERIA UN RUOLO CENTRALE NELLA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. PREMESSO CIO', IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL DOVERE ANCHE COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VERIFICARE SU QUEST'ATTO SE TUTTI I CAPI SETTORE SI SONO ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA. I CONSIGLIERI DEL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE RITENGONO TALE COMPORTAMENTO UN FATTO GRAVISSIMO, SOPRATTUTTO SE SI CONSIDERA CHE I RESPONSABILI DEI SETTORI, PER ESEMPIO, SEGRETERIA GENERALE ED ECONOMICO FINANZIARIO NON SONO STATI NEANCHE INTERPELLATI NEL MERITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA IN QUESTIONE E CIO' E' STATO CONSTATATO PERSONALMENTE DAL CONSIGLIERE NAPOLITANO GIUSEPPE.

CIO' DETERMINA L'ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO.

QUINDI, TALE NEGLIGENZA IMPONE DI CHIEDERE AL SEGRETARIO COMUNALE UNA RISPOSTA SCRITTA ESSENDO CHIARE A NOI CONSIGLIERI DI SCISCIANO BENE COMUNE LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO DETTATE DALL'ARTICOLO 97 DEL DLGS 267/2000 OLTRE A QUELLE SCATURENTI DALL'ADOZIONE DI UN ATTO DELIBERATIVO NON RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE. INOLTRE, SI CHIEDE SEMPRE AL SEGRETARIO COMUNALE RISPOSTA SCRITTA IN BASE ALL'ARTICOLO 43 COMMA 2 DEL TUEL RIPIANTANDO COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI/ATTI ECONOMICO/FINANZIARI PERVENUTI AL COMUNE DALLA SOCIETA' IN HOUSE AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA NOLANA CHE A NORMA DI LEGGE AVREBBE DOVUTO PER GLI ANNI SCORSI E PER QUELLO IN CORSO TRASMETTERE AL COMUNE DI SCISCIANO.

IN GIOCO CARI COLLEGHI E' L'AFFIDAMENTO CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 37 DEL DLGS 50/2016 DI TUTTE LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI DEL COMUNE DI SCISCIANO NEGLI ANNI A VENIRE AD UNA SOCIETA' IN HOUSE "L'AGENZIA DI SVILUPPO PER L'AREA NOLANA" CHE NON RISULTA QUALIFICATA E/O CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE. INFATTI, IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE DENUNCIA L'INCAPACITA' DELLA PREDETTA AGENZIA IN TERMINI DI PERSONALE E STRUTTURE QUALIFICATE TALI DA POTER SVOLGERE IL RUOLO DI CUC AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL DLGS 50/2016. E' EVIDENTE LA SCELTA DI MOLTI COMUNI SOCI (11 SU 18) CHE NON HANNO ADERITO ALLA CUC DELL'AGENZIA NOLANA, NON ULTIMO IL COMUNE DI MARIGLIANO CHE, GUARDA CASO PRESIEDE IL TAVOLO DEI COMUNI, COME E' CERTO CHE I COMUNI CHE FINORA HANNO ADERITO ALLA CUC DELL'AGENZIA NOLANA (7 SU 18) LO HANNO FATTO APPROVANDO NEL RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI CONVENZIONI E REGOLAMENTI DIVERSI FRA DI LORO PRODUCENDO UN'ANOMALIA GIURISDIZIONALE EVIDENTE.

COLLEGHI CONSIGLIERI IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE DESIDERA EVIDENZIARE QUALI SONO I REQUISITI DI LEGGE (RIF.TO ARTICOLO 38 DLGS 50/2016) CHE DOVREBBE AVERE UNA CUC PER ESSERE QUALIFICATA E CERTIFICATA. ESSI SONO DI DUE TIPI:

DI BASE:

1. STRUTTURE ORGANIZZATIVE STABILI, (CHE MANCANO)
2. PRESENZA DI DIPENDENTI CON SPECIFICHE COMPETENZE, (CHE MANCANO)
3. SISTEMI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, (CHE MANCANO)
4. NUMERO DI GARE SVOLTE NEL TRIENNIO.

PREMIANTI:

1. ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE
2. SISTEMI DI GESTIONE IN QUALITA' CONFORMI ALLA NORMA UNI EN ISO 9001 DEGLI UFFICI E DEI PROCEDIMENTI DI GARA CERTIFICATI DA ORGANISMI ACCREDITATI PER LO SPECIFICO SCOPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
3. DISPONIBILITA' DI TECNOLOGIE TELEMATICHE NELLA GESTIONE DELLE GARE
4. LIVELLO DI SOCCOMENZA NEL CONTENZIOSO
5. L'APPLICAZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE NELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO

ORBENE NEL MERITO DEI DOCUMENTI PROPOSTI IN PARTICOLARE DEL REGOLAMENTO AGLI ARTICOLI 2 E 3 NON SI SPIEGA COME E' STRUTTURATO L'UFFICIO OPERANTE E COMPETENTE DELLA CUC, DA CIO' LA NOSTRA DENUNCIA E IL NOSTRO DISAPPUNTO AD AFFIDARE TALE COMPITO ALL'AGENZIA DI NOLA. NON SI RAPPRESENTA NE' IL PERSONALE NE' GLI STRUMENTI IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI CUC. A SEGUIRE, L'ARTICOLO 5 E' IMPROPONIBILE IN QUANTO SOSTITUISCE IN PARTE GLI OBBLIGHI E LE FUNZIONI DELL'UTC. PER NON PARLARE, DELL'ARTICOLO 9 IN CUI NON SI CONCILIA CHE IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA SIA ANCHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CIO' IN BASE ALL'ARTICOLO 53 DEL DLGS 50/2016. CONTINUANDO L'ARTICOLO 11 COMMA 2 RISULTA IMPROPONIBILE PERCHE' E' CONTRO OGNI NORMA RIGUARDANTE IL PERSONALE DEGLI EE.LL. LA SCOPIAZZATURA DI QUALCHE REGOLAMENTO IN GIORNO E/O SU INTERNET E' STATA MODULATA E FORMULATA TUTTA A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'AREA NOLANA E NON DEL COMUNE COME VIENE INDICATO SIA DALLA LEGGE CHE DALLE VARIE DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ANAC. IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE INOLTRE DENUNCIA LA GESTIONE COSTI RIPORTATA NEGLI ARTICOLI 16 E 17 CHE E' NETTAMENTE CONTRO LA RATIO DELLA NORMA CHE E', INVECE, DI AGGREGARE E RAZIONALIZZARE LA SPESA ATTRAVERSO ECONOMIE DI SCALA. INFATTI, SI RACCONTA CHE L'AMMINISTRAZIONE SERPICO HA INCONTRATO ESPONENTI DELL'AGENZIA NEL SEGRETO DELLA STANZA DEL SINDACO (W LA TRASPARENZA) PER DISCUTERE ANCHE DELLA DELICATA QUESTIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI SVOLTE DALL'AGENZIA COME CUC, PER NON PARLARE DELLA RICHIESTA DEL CIG CHE LA NORMA INDICA NELL'ENTE STAZIONE APPALTANTE CHE OPERA DIRETTAMENTE CON L'ANAC L'UNICO SOGGETTO DA CUI DEVE PARTIRE COME DETTO LA RICHIESTA E NON IL CONTRARIO. ECT...ECT.....(SI POTREBBE CONTINUARE ALL'INFINITO).

LA CUC DEVE ESSERE FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE AD UN RISPARMIO DI SPESA DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CHE NE BENEFICIANO (SIA IN TERMINI DI RISORSE UMANE IMPEGNATE A GESTIRE GARE, SIA IN TERMINI DI MAGGIORI SCONTI CONSEGUIBILI GRAZIE ALL'AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA E AL MAGGIOR INCENTIVO ALLA CONCORRENZA) E IL RELATIVO FUNZIONAMENTO NON PUO' DETERMINARE UN AGGRAVIO DI COSTI PER GLI OPERATORI.

IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE RITIENE DI RICORDARE AL CONSIGLIO E DI RICORDARE AI FUNZIONARI TUTTI DEL COMUNE CHE L'ANAC CON LA DETERMINAZIONE E L'ATTO DI SEGNALAZIONE N.RO 3 DEL 25/02/2015 RITIENE CHE NON POSSA ESSERE PREVISTO NEI BANDI DI GARA E A PENA ESCLUSIONE L'OBLIGO DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO IN CAPO AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO. CIO' IN BASE ALLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

1. ARTICOLO 23 DELLA COSTITUZIONE
2. NON APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 16-BIS DEL R.D. 18/11/1923 N.RO 2440. I RIMBORSI DELLE SPESE SONO DI REGOLA FISSE SOPRATTUTTO SE SI HA RIGUARDO ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME ELETTRONICHE, IN RELAZIONE AL QUALE LA SPESA NON SI RITIENE MODULABILE IN BASE ALL'IMPORTO DEL CONTRATTO AGGIUDICATO. PERTANTO NON PUO' CONSIDERARSI FISSO QUEL RIMBORSO LA CUI ENTITA' E' UNA VARIABILE DIPENDENTE DAL PREZZO OFFERTO IN SEDE DI GARA (RIBASSO).
3. PORRE A CARICO DEL CONCORRENTE IL COSTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE DELLA PROCEDURA VA NELLA DIREZIONE OPPOSTA AGLI OBIETTIVI POSTI DAL LEGISLATORE CON LA CUC, IN QUANTO DETERMINEREBBE UN COSTO PER LA COLLETTIVITA' DETERMINATO DA MINOR RIBASSI.
4. LE SPESE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI SONO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA PA E COME TALI NON TRASLABILI SULL'AGGIUDICATARIO, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

RELATIVAMENTE, INVECE, ALL'INDIVIDUAZIONE DEL RUP IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE NON RILEVA NEI DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO DUE PRINCIPI DI CARATTERE INDEROGABILE:

1. IL RUP DEVE ESSERE UNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI E AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
 2. IL RUP DEVE ESSERE UN DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE BANDISCE LA GARA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI.
- RESTA INTESO CHE IL RUP DEVE ESSERE UNICO PER TUTTE LE FASI DI ACQUISTO E SOLO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ESECUZIONE COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 272 COMMA 5 DEL DPR 207/2010 PUO' EVENTUALMENTE ESSERE INDICATO UN DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

PER FINIRE L'AMMINISTRAZIONE SERPICO E I FUNZIONARI IMPATTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA (SOLO L'UTC) NON HANNO PRESO IN CONSIDERAZIONE QUANTO HA DETTO L'ANCI DALLE VARIE FAQ PUBBLICATE SULL'ARGOMENTO E CIOE':

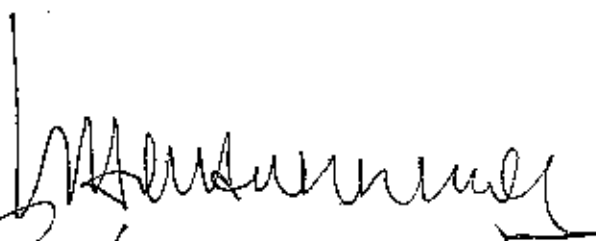
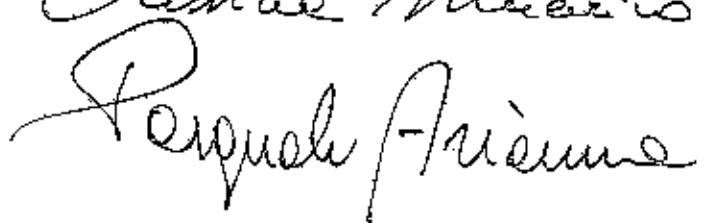
- CHE L'ACCORDO CONSORTILE NON DEVE ESSERE INTESO COME ACCORDO ISTITUTIVO DI UN VERO E PROPRIO CONSORZIO (ARTICOLO 31 DLGS 267/2000) BENSÌ COME ATTI CONVENZIONALI VOLTI AD ADEMPIERE ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI ISTITUIRE UNA CUC IN MODO DA EVITARE LA COSTITUZIONE DI ORGANI ULTERIORI E CON ESSI LE RELATIVE SPESE. A FAVORE DI CIO' MILITA L'ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPCM 11/11/2014.

NOI CONSIGLIERI DI SCISCIANO BENE COMUNE, QUINDI, **DENUNCIAMO** CHE NON E' POSSIBILE INCARICARE ALLA CUC DELL'AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA NOLANA L'AFFIDAMENTO DI TUTTE LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI ANCHE PERCHE' LA STESSA E' UNA SOCIETA' IN HOUSE E RITENIAMO CHE IL COMUNE DI SCISCIANO IN QUANTO SOCIO NON HA VERIFICATO IL RISPETTO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI NONCHE' QUELLI STABILITI DAGLI ARTICOLI 4 E 16 DEL TESTO UNICO SULLE PARTECIPATE, STAVOLGENDO, COSI', QUELLE CHE SONO LE INDICAZIONI DELL'ANAC RIPORTATE NELLA DELIBERA N.RO 235 DEL 15 FEBBRAIO 2017.

L'AMMINISTRAZIONE SERPICO POTEVA SEGUIRE IL DETTATO DELL'ARTICOLO 37 DEL PREDETTO DLGS 50/2016 E SCEGLIERE GIA' DA TEMPO ALTRE SOLUZIONI MENO COSTOSE E SOPRATTUTTO PIU' EFFICACI ED EFFICIENTI MA PREMEDITAMENTE HA SCELTO LA STRADA PIU' COSTOSA ED ANCHE PIU' PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA GIURISDIZIONALE.

PER QUESTI ED ALTRI MOTIVI IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE VOTA CONTRO L' ATTO CHE VIENE PROPOSTO E DIFFIDA LA GIUNTA, IL SINDACO, IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DI SETTORE DI VERIFICARE LE VARIE IRREGOLARITA' RISCONTRATE E DI RISPONDERE COME RICHIESTO IN FORMA SCRITTA AL CONSIGLIO COMUNALE RISERVANDOSI COMUNQUE DI DENUNCIARE NELLO SPECIFICO DELLE QUESTIONI IN MODO DETTAGLIATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI COMPETENTI E SUPERIORI.

APRILE/2017


Massimo Mercurio

Pasquale Frisone



GRUPPO CONSILIARE "SCISCIANO BENE COMUNE"



COMUNE DI SCISCIANO

A:

SEGRETARIO COMUNALE (DR. G. SIMONELLI)
RESPONSABILE AFFARI GENERALI, UFFICIO LEGALE... (AVV. S. ADDEO)
RESPONSABILE ECONOMICO-FINANZIARIO (FAG. C. NAPOLITANO)
RESPONSABILE UTC (ARCH. A. L. CASALVIERI)

LORO SEDE

Gentilissimi Segretario comunale e Responsabili dei Settori Economico-Finanziario, UTC e Affari Generali, gli scriventi Consiglieri comunali del gruppo Scisciano Bene Comune in riferimento alla Delibera di CC n.ro 8 del 14/4/2017 comunicano quanto segue:

PREMESSO CHE:

- ✓ La funzione del parere espresso su una proposta di provvedimento da sottoporre al Consiglio è, oltre a quella di individuare, nei funzionari che lo formulano, i responsabili in via amministrativa e contabile delle decisioni assunte e pertanto, se resi da un organo diverso da quello previsto, non determinano un vizio del provvedimento ma la traslazione di eventuali conseguenze in termini amministrativi e contabili in capo all'organo che li ha espressi.
- ✓ I pareri dei responsabili dei servizi delineano l'organizzazione della struttura amministrativa e inquadrano il regime delle competenze, raffigurando un modello incentrato sui responsabili degli uffici con le competenze definite dall'art. 107 del Tuel e sul segretario comunale a cui sono affidati i compiti di sovrintendere allo svolgimento delle loro funzioni e il coordinamento della loro attività (ex comma 4, dell'art. 97 del Tuel). I pareri, quindi, si inseriscono nell'attività discrezionale (consultiva) e precisamente in quella fase di giudizio ove vengono analizzati i fatti e gli interessi coinvolti nel procedimento, distinguendosi dalla fase della volontà in cui si concreta la scelta degli interessi, quest'ultima a cura degli organi elettivi.
- ✓ L'insieme del perimetro normativo conduce a ritenere che nella prima fase, prodromica alla successiva fase costitutiva o decisoria, si inseriscono i pareri obbligatori di regolarità tecnica e qualora siano presenti riflessi diretti sulle finanze dell'ente è indispensabile acquisire anche il parere del responsabile di ragioneria.

CONSIDERATO CHE:

- ✓ L'articolo 49 del Tuel, abolito il parere di legittimità del segretario comunale, dispone in chiaro l'intento di garantire l'azione amministrativa con la presenza di un accertamento tecnico sugli atti degli organi elettivi; un accertamento di regolarità del provvedimento alle discipline tecniche del settore di riferimento del provvedimento decisivo, senza alcuna interferenza sul momento valutativo, in quanto il responsabile del servizio si limita ad effettuare un giudizio intrapreso sulla base delle sole regole tecniche, ed effettuata l'istruttoria, non residuano spazi ulteriori di discrezionalità. Questo modello istruttorio viene confermato dall'innesto, ad opera del d.l. n. 174/2012, del nuovo art. 147 bis, quando dispone, al 1° comma, che "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, sia da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e sia dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".
- ✓ La lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis del Tuel rappresenta, quindi, il completamento di un'attività istruttorio che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta ma coinvolge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore amministrativo, che quelle generali, dell'azione amministrativa. Il parere del responsabile di ragioneria, invece è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio ed il suo effettivo equilibrio, ricomprendendovi anche la liceità della spesa, estesa ai profili di compatibilità della stessa con gli interessi dell'Ente locale e di congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, attestando la disponibilità concreta della provvista.

**RITENUTO CHE:**

- ✓ Il parere obbligatorio, non vincolante, si inserisce fra gli atti preparatori del procedimento cui è finalizzato, impedendo al responsabile del servizio di sottrarsi da tale incombenza a meno che non sia direttamente interessato all'atto di adozione.
- ✓ L'assenza di pareri negli atti deliberativi (vedasi delibera di CC n.ro 8 del 14/4/2017, come denunciato nell'allegato B dagli scriventi) rappresenta una mera irregolarità; ciò senza contare che nel prevedere la necessità dei pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria non pone alcun limite alla potestà deliberante della Giunta e del Consiglio comunale, che possano liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo che su queste ultime sia stato acquisito, quale elemento formale dell'iter procedimentale, il parere dei predetti organi tecnici.
- ✓ Il mancato rilascio dei pareri prescritti dall'art. 49 del Tuel avrebbe riflessi sul piano della legittimità della delibera. Infatti, partendo dai richiami giurisprudenziali prevalenti, secondo i quali la mancanza dei pareri di regolarità tecnica e di contabilità costituirebbero una "mera irregolarità", mediante il richiamo coordinato all'art. 147 bis e all'art. 49 del Tuel per la sua obbligatorietà procedimentale, come annota anche la Corte dei Conti, sezione regionale Emilia - Romagna (11 aprile 2017, n. 62), "allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla norma. Ciò non sembra potersi affermare lì ove manchino i pareri di regolarità tecnica e contabile".
- ✓ I pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti locali, anche per sopperire alla mancanza di competenza tecnica degli organi elettivi, soprattutto dopo gli ultimi innesti normativi (ex art. 147 bis del Tuel) che affidano ai responsabili dei servizi un ruolo centrale nella tutela della regolarità e correttezza amministrativa.
- ✓ I pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione in giunta o in consiglio pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore; effetti giuridici riconosciuti per la loro funzione di garanzia: la loro mancanza, infatti, impedisce il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalle norme.

Quindi, I sottoscritti Consiglieri comunali nell'indirizzare alle SS.LL. le predette considerazioni riguardanti i pareri dovuti e non resi sulla delibera di CC n.ro 8 (anche sulla delibera di GM n.ro 18 del 28/2/2017 i pareri non erano stati resi),

CHIEDONO:

- ✓ di garantire che la delibera di CC n.ro 8 del 14/4/2017 sia regolare e legittima rispetto alla normativa vigente e avverano che in mancanza di una risposta formale in tempi brevi si rivolgeranno alle Autorità competenti.

Distinti saluti

Scisciano li 27 Aprile 2017

I Consiglieri: Napolitano Giuseppe, Mucerino Cristina e Arianna Pasquale

Giuseppe Napolitano
Cristina Mucerino
Arianna Pasquale



COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

C.A.P. 80030 - Tel. (081) 5198959 - Fax (081) 8443095

E-mail: legale@pec.comune.scisciano.na.it

I^A SETTORE

Allegato 7

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. 2063

li 03/05/2017

GRUPPO CONSILIARE
"SCISCIANO BENE COMUNE"

s.p.a.

Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI SCISCIANO
SEDE

Alla cortese attenzione dell'Ing. Giuseppe Napolitano

OGGETTO : Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/2017. Considerazioni

Si riscontrano le Sue richieste formulate in sede di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/4/2017 nonché con la nota del 27/4/2017 per formulare alcune brevi considerazioni

1. L'attuale struttura della C.U.C che individua nella società in house dell'Ente, l'Agenzia Area Nolana s.c.p.a., è conforme ai dettami dell'art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché agli indirizzi espressi in materia dall'ANAC.

Come noto il richiamato art. 37 al comma 4 prescrive che "se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56".

Orbene, sul punto, in passato con determinazione n. 11 del 23.10.2015, l'ANAC aveva già avuto modo di chiarire che "il termine accordo consortile costituisce un'espressione atecnica, con il quale il Legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.L. n. 267/2000 come strumento alternativo alle unioni di comuni e che in tale ottica interpretativa l'espressione accordi consortili debba essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000) bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di ulteriori organi".

Sempre con la richiamata determinazione, poi, l'Autorità anticorruzione chiariva puntualmente che "anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi, ovvero, costituite dalle unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento".

Per effetto di tali presupposti ermeneutici, dunque, con lo schema di accordo approvato con la delibera in commento, alcuni comuni soci dell'area nolana, al fine di superare le limitazioni delle imposte dalla richiamata norma codicistica in materia di appalti (in precedenza già previste dall'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006) senza ricorrere a soggetti esterni, hanno inteso, in convenzione, costituire

una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Noiano individuando nella società in house da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori.

Ciò anche sulla scorta del puntuale parere reso in merito dall'Anac con nota del 9.2.2016, in riscontro a specifico quesito posto da un comune socio, nella quale precisava che "ciò che consente alla pluralità di comuni che abbiano optato per una delle forme aggregative previste dall'art. 33, comma 3-bis di esercitare congiuntamente il controllo analogo su una società strumentale ai medesimi, che alla stessa stregua di una qualsiasi altra loro struttura organizzativa interna (essendo l'in house ontologicamente equiparabile a quest'ultima), venga investita dei compiti e delle funzioni di ufficio competente alla gestione delle gare bandite dal modulo aggregativo attraverso il quale i comuni danno attuazione al disposto normativo del Codice dei contratti. Ricostruito in tali termini l'istituto, non sembra necessario invocare quello della delega di funzioni, che in senso proprio presuppone l'alterità degli organi e dei soggetti e l'espressa previsione di legge che abiliti il delegante a delegare le funzioni al delegato".

In tale ottica, dunque, l'Agenzia Area Nolana, funziona come mero ufficio operativo di tutti i comuni convenzionati, dedicato alla gestione aggregata delle gare, mediante utilizzo di personale dell'agenzia integrato e supportato da quello del singolo comune che bandisce la gara. Personale e collaboratori dell'agenzia che sono soggetti al rispetto della normativa prevista dal T.U.E.L. e dal D.Lgs. n. 165/2001 e ai relativi limiti di spesa, nonché, per quanto attiene i rapporti di consulenza, al codice dei contratti pubblici.

Peraltro, nemmeno si pone il problema relativo all'unicità del R.U.P. giacché lo stesso viene individuato dal singolo comune tra i propri dipendenti per ogni singola procedura di gara ed affiancato per la gestione della medesima dal responsabile della struttura per le fasi di competenza di quest'ultima, in ossequio a quanto chiarito a riguardo sempre dall'ANAC con la richiamata nota del 9.2.2016, secondo cui "l'individuazione del RUP da parte del singolo comune dovrà sicuramente avvenire per le fasi di propria competenza. In ossequio al principio di unicità del RUP per le diverse fasi, lo stesso potrà essere designato, in seno al modulo aggregativo per la gestione della gara, secondo le modalità più consona, in base all'ordinamento del personale, al caso e per il tempo necessario all'espletamento della medesima gara".

Il tutto, ovviamente, nell'ottica di quella riduzione dei costi di gestione delle gare aggregate, i quali sono da ritenere meno alti di quelli che i singoli comuni sarebbero tenuti a sostenere per il ricorso ad una centrale di committenza esterna.

Così strutturata, inoltre, la C.U.C. rispetta senz'altro anche i limiti di cui all'art. 38, atteso che i requisiti richiesti da tale norma, vanno evidentemente ricercati in capo ai singoli comuni soci di cui l'Agenzia è mero organo (in house) operativo.

Per le su esposte ragioni, infine, del tutto inconferente appare il richiamo fatto alla determinazione ANAC n. 235 del 15.2.2017, la quale, chiaramente, si riferisce all'ipotesi, non riscontrabile nel caso in esame, delle stazioni appalti, che ai sensi dell'art. 5 del Codice appalti, derogano alla normativa di quest'ultimo, mediante affidamenti diretti in favore delle proprie società partecipare ai sensi dell'art. 192 del codice.

E' evidente, infatti, come l'Agenzia non sia destinataria di alcun affidamento diretto, svolgendo semplicemente il ruolo di ufficio deputato alla gestione delle gare CUC.

2. La costante giurisprudenza, ha sempre ritenuto che:

- i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali ex art. 49 del T.U.E.L. non sono richiesti a pena di validità e, dunque, non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni a cui si riferiscono (Consiglio di Stato, Sez. V sentenza n. 1663 del 8/4/2014)
- L'omissione del parere, non incide sulla legittimità e sulla validità delle deliberazioni, ma costituisce una mera irregolarità dell'atto (Cassazione Civile Sez. trib. 12 agosto 2004 n. 15639) (Corte dei Conti Sez. contr. Basticata Deliberazione n. 79/2014)

Tale orientamento giurisprudenziale è stato, con la Deliberazione n. 62/2017 PAR della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, - Adunanza del 11 aprile 2017, disatteso, per cui si giunge a ritenere che, i pareri di regolarità tecnica e contabile devono essere necessariamente presenti nella proposta di deliberazione, pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo. (Estratto considerazioni sui pareri obbligatori nei provvedimenti deliberativi degli Enti Locali, LexItalia 20 aprile 2017 n. 4)

Entrando nello specifico della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/4/2017, è infondata la censura imperniata sull'assenza dei pareri, in quanto, il parere di regolarità tecnica esiste ed è stato espresso dall'Arch. Lucia Casalvieri, Responsabile di Settore, in data 23/3/2017 mentre, il parere di regolarità contabile non è stato espresso in quanto, allo stato, la CUC dell'Agenzia di Sviluppo per i Comuni dell'Area Nolana, non ha ancora provveduto a comunicare l'importo della quota fissa a carico di questa Amministrazione Comunale.

Codesto Spett. Gruppo Consiliare, nella nota del 27/4/2017 chiede testualmente: " di garantire che la delibera di CC n. 8 del 14/4/2017 sia regolare e legittima rispetto alla normativa vigente..." obbene, *ad abundantiam*, volendo richiedere una espressione di pareri sulla deliberazione de qua, da parte di tutti i Responsabili di Settore, ivi compreso quello contabile, a posteriori non è certamente possibile, per cui, per poter sanare una eventuale nullità dell'atto, occorre una eventuale deliberazione confermativa della delibera stessa, con espressione di pareri da parte di tutti i Responsabili di Settore

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Lucia Casalvieri



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianfrancesco)

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the General Secretary, written over the printed name.



COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

CAP. 80030 - Tel. (081) 5198959 - Fax (081) 8442095
1° SETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

Deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2017 ad oggetto "Art. 37 D. Lgs. n. 50/2016. Istituzione accordo consortile di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano. Società in house. Agenzia Locale per lo Sviluppo dell'Area Nolana. Approvazione schema accordo consortile e regolamento". Atto conformativo. Approvazione modifiche dello schema di accordo consortile e del regolamento

I Responsabili di Settore esprimono parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 subordinatamente alle seguenti condizioni:

Si osserva che i costi che dovranno gravare su questa Amministrazione Comunale saranno solo quelli di carattere generale e ripartiti in base alla consistenza demografica dei Comuni aderenti e pari a questo ente ad € 2.325,67

Relativamente alle spese di funzionamento della CUC e pari ad € 200.000, 00 annue che avranno copertura con l'inserimento della percentuale dell'1,5% dell'importo a base di gara ed iscritte obbligatoriamente nel quadro economico dell'opera alla voce - Supporto Ufficio Unico -CUC , il dott. Angelo Gambardella dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana , opportunamente contattato, ha comunicato che, per questo anno 2017 , le spese di funzionamento della CUC sono state già assicurate, in quanto si è avuto un notevole aumento di gare espletate e da espletare.

Per gli anni successivi l'esistenza dell'Ufficio CUC nonché le spese per il suo funzionamento, dovranno essere subordinati alla preventiva programmazione delle gare, mediante richiesta a tutti i Comuni delle gare da espletare nell'anno solare di competenza , nonché alla sua successiva approvazione da parte del Tavolo dei Comuni dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, al fine di evitare l'insorgere di eventuali debiti fuori bilancio .

Tale programmazione ed approvazione dovrà avvenire necessariamente entro la fine del mese di febbraio .

Rimane, in mancanza, da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà insindacabile di chiedere il recesso dalla convenzione, ai sensi dell'art. 22 comma 1. del Regolamento per la gestione associata delle Acquisizioni di Beni , Servizi e Lavori mediante accordo tra i Comuni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono ricadere altri costi fissi a carico del Comune relativamente alla voce "Spese di funzionamento" oltre ai costi che sono stati già quantificati in € 2.325,67

Scisciano, li 10/5/2017



f.to Avv. Stefano Addeo
f.to Arch. Lucia Casalvieri
f.to Rag. Carmine Napolitano
f.to Mascia Angelo Raffaele

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Stefano Addeo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li

17 MAG. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Dalla residenza comunale li

17 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale li

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore